

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 600

## DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro dell'interno**

(MANCINO)

**di concerto col Ministro della difesa**

(ANDÒ)

**col Ministro delle finanze**

(GORIA)

**col Ministro del tesoro**

(BARUCCI)

**e col Ministro del bilancio e della programmazione economica**

(REVIGLIO)

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 SETTEMBRE 1992**

---

**Nuove disposizioni in materia di direzione unitaria delle  
Forze di polizia e sulla Amministrazione della pubblica  
sicurezza**

---

## INDICE

Relazione .....	Pag.	3
Relazione tecnica .....	»	7
Disegno di legge .....	»	9

ONOREVOLI SENATORI. - La legge di riforma dell'Amministrazione della pubblica sicurezza (legge 1° aprile 1981, n. 121), rappresentò il punto d'arrivo di un complesso disegno di trasformazione e di profondo rinnovamento di un settore vitale del Paese, quello appunto preposto alla tutela del bene collettivo della sicurezza e dell'ordine pubblico, in un momento storico in cui agivano fattori di grave turbamento e destabilizzazione della società e delle istituzioni.

La necessità di approdare ad un nuovo modello organizzativo che valorizzasse l'apporto costruttivo di tutte le componenti essenziali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, secondo una strategia di massima esaltazione della capacità di contributo di ciascuna forza in ragione dello specifico patrimonio professionale e di esperienza e di progressivo rafforzamento dei rispettivi livelli di efficacia e di efficienza, trovava la sua sedimentazione sociale in una generale richiesta di democratizzazione e di trasparenza che aveva investito l'intero apparato delle strutture di sicurezza. Non a caso è datata pochi anni prima della legge n. 121 del 1981, la riforma dei servizi di informazione e di sicurezza e del segreto di Stato che rappresentò un primo passo verso un graduale riordino ed una necessaria riconversione del sistema chiamato ad assicurare, sia pure con diversità di funzioni e di ruolo, le condizioni indispensabili di ordinata e pacifica convivenza e di stabilità istituzionale senza le quali non sarebbe stata immaginabile una sana crescita democratica della comunità nazionale.

Nella legge n. 121 del 1981, è chiaramente ravvisabile l'impegno del legislatore dell'epoca di dare vita a soluzioni organizzative e ordinamentali in cui trovassero concreta attuazione due grandi obiettivi

della riforma, ridisegnare l'organizzazione del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e dei funzionari civili di pubblica sicurezza come un'unica struttura di carattere civile strettamente integrata nel tessuto dell'Amministrazione dello Stato attraverso il suo incardinamento nel Ministero dell'interno; determinare le condizioni per una convergenza delle attività delle singole Forze di polizia, attraverso un modello di coordinamento articolato sul piano funzionale ai vari livelli, centrale e periferico, con il diretto riferimento alle autorità di pubblica sicurezza nazionale e provinciali e fondato, sul piano organizzativo, su una serie di strutture interforze destinate nel disegno del legislatore a sostanziare quelle finalità di stretta collaborazione fra le forze dell'ordine.

L'esperienza di questo decennio ha tuttavia dimostrato come quel modello organizzativo, cui è da riconoscere la forte originalità sul piano concettuale ed una capacità innovativa che trova pochi riscontri in precedenti leggi di riforma, evidenziasse comunque fattori di dispersività e di relativo appannamento della resa funzionale sui quali hanno sicuramente inciso anche le diversità strutturali e di tradizione storica delle forze dell'ordine.

Ciò che soprattutto appare determinante nella ricerca dei nuovi strumenti di rafforzamento dell'azione dello Stato è rappresentato dall'espansione virulenta del fenomeno criminale, contraddistinto in questi anni recenti da una solidità organizzativa di tipo militare e finanziario che non ha precedenti nella storia del nostro Paese.

La necessità di fronteggiare questa nuova offensiva con strumenti più agili e di maggiore efficacia impone un sostanziale ripensamento delle soluzioni che a suo tempo furono apprestate dal legislatore.

In altri termini, si tratta di contrapporre alla forza monolitica del crimine una organizzazione altrettanto forte e compatta attraverso la quale lo Stato possa realizzare una direzione unitaria delle sue componenti cui è affidata l'opera di prevenzione, di investigazione e di repressione dei reati e, al tempo stesso, l'ottimizzazione delle risorse disponibili sul piano tecnico-operativo e logistico programmandone e pianificandone l'impiego in modo altrettanto unitario e omogeneo.

La logica di questo disegno risulta già presente in importanti provvedimenti legislativi, che hanno caratterizzato le linee di politica criminale del Governo in questi ultimi mesi, e si è tradotta nelle idee-guida che emergono dalle leggi istitutive della Direzione investigativa antimafia (DIA) e della Direzione nazionale antimafia sui due versanti delle attività investigativa e di polizia e dell'attività della magistratura inquirente.

L'ampio consenso parlamentare che ha accompagnato il varo delle due leggi citate incoraggia il Governo a proseguire su questo cammino, confortato anche dall'approfondita riflessione sviluppatasi tra le forze politiche e segnata dall'analisi e dalle indicazioni evidenziate dalla Commissione parlamentare antimafia.

Il disegno di legge allegato si muove in questa stessa logica, come appare evidente dalla trama del nuovo modello organizzativo, la cui chiave di lettura è rappresentata dall'articolo 1 che istituisce la nuova figura del Segretario generale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, quale autorità centrale di pubblica sicurezza funzionalmente sovraordinata alle altre autorità e agli organi dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

La figura istituzionale che si va ad innestare nell'ordinamento rappresenta, in sostanza, il punto di riferimento e di sintesi della complessa articolazione della organizzazione della pubblica sicurezza del nostro Paese dal momento che è chiamata ad affiancare, quale autorità centrale tecnico-amministrativa, direttamente l'opera del Ministro attuandone la politica dell'ordine

e della sicurezza pubblica e, quindi, concorrendo a realizzare, in maniera unitaria, le linee strategiche della politica criminale del Governo.

Lo stretto rapporto di collaborazione tra Ministro dell'interno e Segretario generale è caratterizzato da un profilo di squisita natura fiduciaria, in base al quale il Segretario generale è chiamato a dare attuazione alle direttive impartite dal Ministro per assicurare il coordinamento delle Forze di polizia. Rispetto a queste la nuova autorità assume quindi una posizione di grande rilievo che trae origine dalla sua peculiare collocazione istituzionale e dal suo ruolo di primo referente del Ministro in materia di ordine e sicurezza.

Questo giustifica l'attribuzione al Segretario generale di un livello funzionale di altissimo rango, necessario a conferirgli il grado di autorevolezza in cui si sostanzia la sua sovraordinazione a tutti gli altri organi dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

L'esercizio di funzioni così delicate e complesse postula, pertanto, la costituzione di una struttura di grande forza e rilievo, in cui vanno a confluire tutte le articolazioni strumentali alla funzione di direzione e di coordinamento delle attività delle Forze di polizia e delle relative risorse di natura tecnica, logistica e finanziaria (articolo 2).

Ovviamente, il disegno di legge si fa carico di raccordare alla funzione di vertice riservata al Segretario generale l'organizzazione e le attività di quegli organismi interforze che, per la loro peculiare composizione e per la stessa specificità dei compiti di tipo operativo ed investigativo loro affidati, non troverebbero collocazione funzionale nell'assetto organizzativo delle singole forze né nell'apparato servente del Segretario generale (articolo 3).

È di tutta evidenza che il rapporto che si va a costituire fra tali organismi ed il Segretario generale si caratterizza unicamente sul piano della dipendenza funzionale.

L'articolo 4 del disegno di legge, allo scopo di porre a disposizione dello stesso Segretario uno strumento di efficace coor-

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dinamento e di permanente monitoraggio e verifica delle attività delle Forze di polizia, prevede che egli possa indire conferenze di servizio dei capi delle Forze di polizia. È questo il naturale consesso in cui troveranno compiuta espressione i poteri di coordinamento del Segretario generale, attraverso l'individuazione delle risorse e dei mezzi occorrenti al funzionamento operativo dei servizi di polizia secondo criteri che ne razionalizzino l'impiego, nonché attraverso la predisposizione di programmi finalizzati alla realizzazione di servizi straordinari di polizia, alla prevenzione e repressione di delitti di criminalità organizzata e al potenziamento tecnico-logistico delle Forze di polizia.

Lo stesso articolo prevede che il Segretario generale riferisca al Ministro dell'interno e comunichi agli altri Ministri eventualmente interessati i risultati delle verifiche e che, ove occorra, possa proporre l'adozione dei provvedimenti atti a rimuovere difficoltà e lacune.

L'articolo 5 esprime un altro fondamentale punto di snodo dell'intervento riformatore dal momento che, con l'istituzione del Segretariato generale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, si è posta la necessità di provvedere ad un riordino delle strutture cui continua ad essere affidata l'amministrazione e la gestione dei servizi propri della Polizia di Stato, con particolare riferimento a quel patrimonio di qualificazione professionale che si rinviene nell'attività delle cosiddette «specialità» di polizia (polizia stradale, polizia di frontiera, polizia ferroviaria, eccetera), nell'amministrazione e formazione del personale (istituti di istruzione) e nella gestione delle risorse tecnico-logistiche ed infrastrutturali proprie della Polizia di Stato.

L'obiettivo di razionalizzare le strutture dell'Amministrazione della pubblica sicurezza non poteva ignorare la necessità di pervenire, altresì, ad un generale riordino delle competenze attribuite in materia ai diversi organi a composizione collegiale previsti dall'ordinamento vigente.

A tale scopo corrisponde il disposto dell'articolo 6 con il quale si provvede a

riaggregare in seno al Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica - sia pure in sessione a composizione speciale - i compiti inizialmente attribuiti dalla legge istitutiva della DIA al Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata.

L'articolo 7 soddisfa esigenze di coordinamento e di armonizzazione della normativa vigente con le disposizioni contenute nel presente provvedimento.

Il disegno di legge si fa carico di trasporre, anche a livello periferico, l'impostazione che l'Amministrazione della pubblica sicurezza assume a livello centrale e sottolinea come il ruolo istituzionale del prefetto nella provincia costituisca il riflesso della peculiare connotazione conferita, al centro, al Segretario generale.

Il disposto dell'articolo 8 inquadra in maniera più puntuale gli adempimenti che fanno carico al questore per l'attuazione delle linee di indirizzo generale dettate in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Con l'articolo 9 il Governo viene delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi volti ad adeguare l'organizzazione degli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione dell'interno e finalizzati alla revisione dei ruoli dell'Amministrazione stessa in conseguenza del nuovo assetto organizzativo e ordinamentale configurato.

L'ambito di intervento che caratterizza la norma di delega si presenta più ampio rispetto alle specifiche finalità del provvedimento. Esso, infatti, pone le basi per un riordino generale dell'Amministrazione dell'interno, in un'ottica che non guarda esclusivamente alla funzione di polizia, ma investe il quadro complessivo degli uffici, con specifico riferimento all'organizzazione delle prefetture, tenendo conto della evoluzione legislativa degli ultimi anni e dei rilevanti compiti affidati ai prefetti anche in campo sociale e per la trasparenza dell'azione amministrativa sul territorio. L'attuazione di tali compiti impone infatti uno sforzo di adeguamento non solo finalizzato ad una maggiore

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

funzionalità delle strutture ma, altresì, rivolto all'accrescimento delle qualità professionali degli addetti, esigenze che appaiono complessivamente delineate nella norma di delega.

Nei sensi indicati assume particolare rilievo tra i principi e criteri direttivi della delega la previsione che, con disposizione di attuazione, venga istituito un ufficio ispettivo centrale dell'Amministrazione civile dell'interno, con articolazioni periferi-

che a livello provinciale, incardinate nell'organizzazione degli uffici di prefettura.

L'articolo 10, infine, contiene disposizioni di ordine finanziario sia allo scopo di attuare la disaggregazione degli stanziamenti - oggi riferiti unitariamente all'unica rubrica «Sicurezza pubblica» dello stato di previsione del Ministro dell'interno - sia per dare copertura agli oneri complessivi derivanti dalle disposizioni contenute nel disegno di legge.

## RELAZIONE TECNICA

Premesso che l'istituendo Segretariato generale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza si avvarrà di strutture preesistenti che, come tali, non comporteranno alcun onere se non quello relativo all'organizzazione ed al funzionamento dell'organismo stesso, e di personale già facente parte dei ruoli dell'Amministrazione, per il quale si potrà eventualmente ricorrere ad opportune riconversioni di qualifica, si prevede che con provvedimenti delegati saranno costituiti nuovi uffici dell'Amministrazione dell'interno, operanti sia a livello centrale, dove verranno utilizzate 700-800 persone, sia a livello periferico, avvalendosi dell'organizzazione delle prefetture.

Infatti, la maggiore spesa ipotizzata di lire 400.000.000 per l'anno 1992 è destinata essenzialmente alle prime spese di organizzazione degli uffici del Segretariato, nonché alla corresponsione per il quarto trimestre del trattamento economico previsto per il Segretario generale; a decorrere dal 1993 è prevista una spesa di lire 11.000.000.000 che, oltre agli oneri relativi al citato trattamento economico, calcolati in lire 200.000.000 annue, è finalizzata a finanziare, in aggiunta alle dotazioni disponibili sui pertinenti capitoli dell'attuale rubrica 4, le seguenti maggiori spese derivanti:

a) dal potenziamento della banca dei dati, ivi compresi i numerosi collegamenti con il Centro elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza, e dei cassellari centrali di Polizia Criminale, in relazione ai compiti attribuiti all'Ufficio centrale di cui all'articolo 2 comma 2, lettera d).

L'onere previsto per la fornitura di apparati specialistici è di lire 3.800.000.000;

b) dall'adeguamento dei mezzi e degli apparati in dotazione ai servizi interforze dipendenti dal Segretario generale, di cui al comma 1 dell'articolo 3, con particolare riguardo a quelli relativi alla Direzione centrale dei servizi di collaborazione internazionale ed alla Direzione investigativa antimafia.

L'onere previsto è di lire 3.000.000.000;

c) dal proseguimento degli interventi connessi alla realizzazione della rete in ponte radio interpolizie, con un onere di lire 4.000.000.000, intervento questo indispensabile per conseguire un'effettiva direzione unitaria delle forze medesime.

All'onere derivante dall'attuazione del disegno di legge, valutato in lire 400.000.000 per l'anno 1992 e in lire 11.000.000.000 a decorrere dal 1993, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 2653 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1992 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

**DETERMINAZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO  
PER LA ISTITUENDA FIGURA DEL SEGRETARIO GENERALE  
DELLA AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA SICUREZZA**

Stipendio annuo lordo (Liv. dirig. A) .....	L.	61.456.000
Indennità di funzione .....	»	108.000.000
Tredicesima mensilità .....	»	5.121.000
Totale ...	L.	174.577.000
Oneri riflessi .....	»	25.423.000
Totale generale ...	L.	200.000.000

**DIMOSTRAZIONE DETTAGLIATA DEGLI ONERI PER ACQUISTO  
DI BENI E SERVIZI  
(in milioni di lire)**

	1993	1994
Noleggio e acquisto di macchine elettroniche e programmi per il potenziamento della banca dati .....	800	800
Automazione del casellario centrale di identità .....	3.000	3.000
Adeguamento delle centrali telefoniche ed apparati telefonici	500	500
Apparecchiature informatiche ( <i>hardware e software</i> ) per la DIA, compresi i centri provinciali in corso di istituzione o da istituire .....	2.000	2.000
<i>Personal computer, telefax, sistemi di videoscrittura, fotorigproduttori</i> .....	500	500
Sistemi di sincronizzazione delle reti radio .....	1.000	1.000
Rete in ponte radio interforze; adeguamento di tratte primarie ed estensione dei collegamenti agli uffici periferici .....	3.000	3.000



**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Direzione unitaria delle Forze di polizia)*

1. Il Ministro dell'interno, nell'esercizio delle attribuzioni previste dalla legge ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, si avvale, sul piano tecnico-amministrativo, di una apposita autorità centrale di pubblica sicurezza. Essa è funzionalmente sovraordinata alle autorità di pubblica sicurezza e agli organi amministrativi e tecnico-operativi dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e provvede, in attuazione delle direttive del Ministro dell'interno, ad assicurare, in materia, la direzione unitaria dei compiti e delle attività delle Forze di polizia.

2. L'autorità indicata al comma 1 assume la denominazione di Segretario generale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, con il compito di attuare la politica dell'ordine e della sicurezza pubblica secondo le direttive del Ministro dell'interno. A tal fine il Segretario generale provvede:

a) alla direzione unitaria delle attività ed al coordinamento tecnico-operativo delle Forze di polizia e delle altre forze chiamate a concorrere all'espletamento dei servizi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica;

b) alla direzione unitaria degli organismi a carattere interforze di cui all'articolo 3 e dei relativi servizi di amministrazione e di gestione tecnico-logistica;

c) al coordinamento delle iniziative in materia di ordinamento e organizzazione delle Forze di polizia e delle altre forze di cui alla lettera a) per i fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, con particolare riguardo: alla consistenza organica delle forze e alle relative dotazioni, alla istruzione e all'addestramento professionale del personale, alla dislocazione dei presidi sul territorio, ai rapporti con le

pubbliche Amministrazioni e con altri organi istituzionali, nonchè ai rapporti internazionali e alla collaborazione tecnico-operativa con i corrispondenti organi di polizia di Stati esteri;

d) ad impartire le direttive e ad adottare, informandone il Ministro dell'interno, i provvedimenti necessari per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

3. Il Segretario generale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza è scelto tra i prefetti di prima classe e nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno. Al Segretario generale sono attribuite le competenze di cui al livello di funzione A dei dirigenti generali dello Stato ed è attribuito, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, uno speciale trattamento economico di funzione, pensionabile, non cumulabile con altri emolumenti o indennità.

4. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo e dall'articolo 5, comma 2, della presente legge, al quadro A della tabella I allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, in corrispondenza delle qualifiche e funzioni riferite ai prefetti di 1ª classe sono apportate le modificazioni ed integrazioni indicate nel quadro A allegato alla presente legge.

5. Il Segretario generale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza fa parte del consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno quale componente di diritto a norma dell'articolo 146, primo comma, lettera a), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, nonchè del Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica.

## Art. 2.

*(Organizzazione del Segretariato generale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza)*

1. Nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, alle dirette dipenden-

ze del Segretario generale di cui all'articolo 1 e per l'espletamento dei compiti ad esso attribuiti, è istituito il Segretariato generale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza la cui organizzazione è determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, nei limiti dei contingenti determinati a norma del comma 5.

2. Nella prima attuazione, l'organizzazione interna del Segretariato generale è costituita:

a) dall'ufficio centrale della pubblica sicurezza e della polizia di prevenzione;

b) dall'ufficio centrale per la direzione e il coordinamento tecnico-operativo dei servizi di ordine e sicurezza pubblica e di controllo del territorio;

c) dall'ufficio centrale per la pianificazione della dislocazione delle Forze di polizia, per la programmazione e gestione delle esigenze relative alle strutture, ai mezzi e alle attrezzature tecnologiche e per la pianificazione dei relativi interventi, anche per le esigenze generali del Ministero dell'interno;

d) dall'ufficio centrale per la banca dei dati, che devono essere forniti anche dalle Forze di polizia in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di prevenzione e repressione della criminalità e che devono essere diramati agli organi operativi delle suddette Forze di polizia, nonchè per i casellari centrali di polizia criminale e per la ricerca scientifica e tecnologica, documentazione, studio e statistica;

e) dalla direzione centrale delle attività finanziarie e contabili relative ai servizi tecnico-logistici, alle funzioni del Segretario generale, agli organismi e strutture a carattere interforze, ai servizi cui è tenuto a provvedere il Ministero dell'interno secondo le vigenti disposizioni e per le esigenze generali del Ministero stesso.

3. Agli uffici centrali sono preposti funzionari con qualifica non inferiore a quella di prefetto; alla direzione centrale è preposto un dirigente generale di ragioneria dell'Amministrazione civile dell'interno.

4. La determinazione del numero e delle competenze degli uffici, dei servizi e delle divisioni in cui si articola il Segretariato generale è effettuata con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta del Segretario generale.

5. Agli uffici centrali e alla direzione centrale di cui al comma 2 è assegnato, secondo criteri di competenza tecnico-professionale, personale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno, nonché personale delle Forze di polizia e delle altre Amministrazioni dello Stato, nei contingenti fissati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro e con i Ministri interessati.

### Art. 3.

#### *(Servizi interforze)*

1. Dal Segretario generale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza dipendono altresì:

- a) la direzione centrale dei servizi antidroga;
- b) la direzione centrale dei servizi di collaborazione internazionale nelle attività di polizia e dei servizi di protezione di coloro che collaborano con la giustizia;
- c) la direzione investigativa antimafia;
- d) la scuola di perfezionamento per le Forze di polizia e le sezioni per l'aggiornamento.

2. Gli organismi di cui al comma 1 hanno carattere interforze. Alla preposizione ed assegnazione ai servizi, reparti e divisioni in cui si articolano i predetti organismi, si provvede mediante personale appartenente alle Forze di polizia e alle altre Amministrazioni dello Stato, osservate le modalità di cui all'articolo 2, comma 5, secondo principi di speciale competenza tecnico-professionale ed in modo da realizzare, nei confronti dei titolari degli uffici di pari livello, una sostanziale parità ed equiordinazione di funzioni, anche mediante il ricorso al criterio della rotazione degli

incarichi. Restano ferme le specifiche disposizioni riguardanti il personale dirigente e direttivo della direzione investigativa antimafia.

3. Il servizio prestato dagli ufficiali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza nell'ambito degli organismi di cui al comma 1 è equivalente, agli effetti dello sviluppo della carriera, al periodo di comando, nei rispettivi gradi, presso i Corpi di appartenenza.

#### Art. 4.

*(Conferenza dei capi delle Forze di polizia)*

1. Il Segretario generale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza indice conferenze di servizio dei capi delle Forze di polizia, al fine di:

a) individuare, nell'ambito delle dotazioni delle forze di polizia, le risorse, i mezzi e le attrezzature occorrenti al funzionamento dei servizi di polizia in materia di ordine e sicurezza pubblica e fissare i criteri per razionalizzarne l'impiego;

b) predisporre programmi finalizzati alla realizzazione di servizi straordinari di polizia in materia di ordine e sicurezza pubblica, alla prevenzione e repressione dei delitti di criminalità organizzata, alla realizzazione di progetti di potenziamento tecnologico e logistico delle Forze di polizia, all'aggiornamento e alla specializzazione del relativo personale;

c) verificare periodicamente i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi strategici indicati dal Ministro dell'interno, ai programmi e progetti di cui alle lettere a) e b) del presente comma e alle direttive impartite dal Segretario generale nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 1.

2. Il Segretario generale riferisce al Ministro dell'interno i risultati delle verifiche di cui al comma 1, lettera c), proponendo, ove occorra, l'adozione dei provvedimenti di competenza.

3. Alle conferenze di servizio dei capi delle Forze di polizia partecipano il Capo della Polizia di Stato, di cui all'articolo 5, il

Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e il Comandante generale del Corpo della guardia di finanza e possono essere chiamati a partecipare, in relazione ai problemi da trattare, il direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria e il direttore dell'economia montana e delle foreste, nonché i responsabili delle forze chiamate a concorrere a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera a).

4. Il verbale delle conferenze è trasmesso al Ministro della difesa e al Ministro delle finanze, nonché, per la parte di competenza, agli altri Ministri di volta in volta interessati.

#### Art. 5.

*(Direzione generale della Polizia di Stato)*

1. Nell'ambito del Ministero dell'interno è istituita la direzione generale della Polizia di Stato, quale componente dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, per l'assolvimento dei compiti istituzionali previsti dall'articolo 24 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e per la direzione e amministrazione della Polizia di Stato.

2. Alla direzione generale è preposto il Capo della Polizia di Stato, nominato fra i prefetti di prima classe con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno.

3. Alla direzione generale è assegnato un dirigente generale della Polizia di Stato o un prefetto proveniente dai ruoli della Polizia di Stato per le funzioni di vice capo della Polizia di Stato.

4. La direzione generale della Polizia di Stato si articola nei seguenti uffici e direzioni centrali:

- a) ufficio del Capo della Polizia di Stato e per gli affari generali;
- b) direzione centrale dei servizi operativi di polizia;
- c) direzione centrale delle specialità;
- d) direzione centrale del personale;
- e) direzione centrale degli istituti di istruzione;

f) direzione centrale dei servizi tecnico-logistici e dei servizi amministrativo-contabili della Polizia di Stato;

g) direzione centrale di sanità;

h) ufficio ispettivo.

5. Alla direzione degli uffici e delle direzioni centrali di cui al comma 4 sono preposti dirigenti generali della Polizia di Stato e dell'Amministrazione civile dell'interno.

6. La determinazione del numero e delle competenze degli uffici, dei servizi e delle divisioni in cui si articola la direzione generale della Polizia di Stato è effettuata, su proposta del Capo della Polizia di Stato, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, nell'ambito delle dotazioni organiche dei ruoli della Polizia di Stato e dell'Amministrazione civile dell'interno.

#### Art. 6.

*(Ulteriori attribuzioni del Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica)*

1. Oltre alle attribuzioni previste dalla vigente normativa, il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica concorre alla definizione delle linee di indirizzo generale dell'attività di prevenzione dei reati e di controllo del territorio svolta dalle forze di polizia, esercitando, altresì, le attribuzioni già assegnate al Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata dall'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, che non rientrano fra quelle indicate nell'articolo 4. Conseguentemente, il Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata è soppresso.

2. Ai fini indicati nel comma 1, il Comitato nazionale si riunisce sotto la presidenza del Ministro dell'interno in sessione speciale, alla quale partecipano il Segretario generale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, il Capo della Polizia di Stato, il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, il Comandante generale del Corpo

della guardia di finanza ed i direttori del Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica e del Servizio per le informazioni e la sicurezza militare.

Art. 7.

*(Disposizioni di attuazione)*

1. I provvedimenti per l'attuazione delle disposizioni contenute negli articoli da 1 a 6 sono adottati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. A decorrere dalla stessa data cessano di avere efficacia le disposizioni degli articoli 4, 5 e 6 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni. Resta confermata la speciale indennità prevista dall'articolo 5 della predetta legge e dall'articolo 11-bis del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1987, n. 472.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 9 sono adottate le conseguenti modificazioni alle norme regolamentari. Il termine per il parere del Consiglio di Stato, di cui all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è ridotto a trenta giorni.

Art. 8.

*(Attribuzioni del prefetto e del questore)*

1. Nell'esercizio delle attribuzioni previste dalle disposizioni di legge vigenti, il prefetto determina le linee di indirizzo generale e assicura la direzione unitaria delle attività delle Forze di polizia ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

2. Allo stesso fine di cui al comma 1, il questore, nell'ambito delle attribuzioni previste dalla legge, adotta, a livello tecnico-operativo, i provvedimenti per l'attuazione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica da parte degli appartenenti alle Forze di polizia e alle altre forze poste a sua disposizione.



## Art. 9.

*(Disposizioni di attuazione e per la revisione dell'ordinamento e dell'organizzazione degli uffici per le esigenze dell'Amministrazione della pubblica sicurezza)*

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'interno e con le modalità di cui all'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, uno o più decreti legislativi per adeguare l'organizzazione degli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione dell'interno, con particolare riferimento agli uffici di prefettura e questura, all'attività delle autorità nazionali e provinciali di pubblica sicurezza, e per la revisione dei ruoli dell'Amministrazione stessa in relazione ai compiti attribuiti ai prefetti e ai questori, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione del riordinamento della funzione ispettiva mediante l'istituzione di un ufficio ispettivo centrale dell'Amministrazione civile dell'interno con articolazioni periferiche a livello provinciale, incardinate nell'organizzazione degli uffici di prefettura;

b) previsione che, fermi restando le dotazioni organiche complessive del personale e i livelli retributivi previsti per ciascuna qualifica e profilo professionale, si provveda, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, in corrispondenza delle vacanze di organico determinate alla data di entrata in vigore della presente legge e fino a tutto il 31 dicembre 1995, alla revisione dei ruoli del personale suddetto, anche mediante soppressione, trasformazione, nonché istituzione di nuovi ruoli e qualifiche, in relazione alle esigenze funzionali degli uffici;

c) determinazione delle norme di ordinamento conseguenti all'attuazione di quanto previsto alla lettera b), nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e delle disposizioni vigenti in materia di organizzazione degli uffici e di disciplina

del personale dell'Amministrazione civile dell'interno.

2. I decreti legislativi di cui al comma 2 contengono altresì le norme occorrenti ad adeguare ed armonizzare le disposizioni della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni e integrazioni, nonché dei relativi provvedimenti di attuazione e di ogni altra disposizione ad esse collegata, con le previsioni della presente legge.

#### Art. 10.

##### *(Disposizioni finanziarie)*

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituita la rubrica «Polizia di Stato» nella quale sono iscritti i capitoli di spesa amministrati dalla direzione generale della Polizia di Stato e concernenti le spese riferite alla direzione, amministrazione e funzionamento del personale, degli uffici e servizi e dei mezzi della Polizia di Stato. Sono escluse le spese che trovano corrispondenza nelle previsioni della rubrica «Sicurezza pubblica» per le esigenze indicate all'articolo 2, comma 2, lettera e), ivi comprese quelle relative all'Arma dei carabinieri e alle altre Forze di polizia. Le predette iscrizioni sono effettuate mediante trasferimento delle somme occorrenti dai corrispondenti capitoli già iscritti nella rubrica «Sicurezza pubblica», che sono contestualmente soppressi o, nel caso di spese comuni, proporzionalmente ripartiti nelle rispettive rubriche.

2. Le spese riservate di competenza del Segretario generale della Amministrazione della pubblica sicurezza e del Capo della Polizia di Stato non sono soggette a rendicontazione. Il Segretario generale e il capo della Polizia di Stato, al termine di ciascun anno finanziario, sono tenuti a presentare, rispettivamente, una relazione sui criteri e sulle modalità di utilizzazione dei relativi fondi al Ministro dell'interno, che autorizza la distruzione della relativa documentazione.

3. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 400 milioni per l'anno 1992 e in lire 11.000

milioni a decorrere dal 1993, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 2653 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1992 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## QUADRO A

MODIFICAZIONI AL QUADRO A DELLA TABELLA I ALLEGATA AL DECRETO DEL  
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 APRILE 1982, N. 340

Livello di funzione	Qualifica	Posti di organico	Funzioni
A	Segretario generale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza	1	Segretario generale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza
B	Capo della Polizia di Stato Prefetto di 1ª classe	49 { 1 48	Capo della Polizia di Stato. Titolare di prefettura nelle sedi di capoluogo di regione e nelle altre sedi di particolare rilevanza, direttore generale e direttore di ufficio centrale del Ministero dell'interno, ispettore generale di amministrazione